



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 259 del 20/09/2022

Disciplina dell'Oleoturismo in Regione Campania

Firmato da: Tommaso Pellegrino



Consiglio Regionale della Campania

Al Presidente Consiglio della Regione Campania

On. Gennaro Oliviero

Alla Segreteria generale

Dott.ssa Magda Fabbrocini

PROPOSTA DI LEGGE

(Articolo 96 del regolamento del Consiglio Regionale)

del Consigliere Regionale

TOMMASO PELLEGRINO

Avente ad oggetto:

Disciplina dell'Oleoturismo in Regione Campania



Consiglio Regionale della Campania

Relazione Illustrativa

La presente proposta di legge, recante “Disciplina dell’Oleoturismo in Regione Campania” intende recepire, assicurandone l’attuazione e l’applicazione, il recente decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Ministro del Turismo del 26 gennaio 2022, “Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività oleoturistica” intervenendo, nell’ordinamento regionale, attraverso l’integrazione dell’oleoturismo alle forme di turismo rurale già esistenti.

La presente proposta di legge si propone di valorizzare il turismo dell’olio e promuovere la conoscenza della cultura olivicola del territorio campano; l’oleoturismo si pone infatti come fenomeno culturale ed economico capace di offrire numerose opportunità. L’ulivo rappresenta un elemento caratterizzante del paesaggio rurale campano e l’olio extravergine prodotto è una delle tante eccellenze del territorio, un bene prezioso per la nostra salute ed uno dei capisaldi, il Capitano Dieta Mediterranea, e che può certo rappresentare un’importante occasione di sviluppo e occupazione.

La filiera produttiva dell’olio vanta forme di attrattività che cresce di anno in anno; l’oleoturismo ha un suo pieno riconoscimento e il percorso dell’olio può garantire un pacchetto attrattivo per migliaia di turisti che vedono nella Campania la meta ideale per percorsi all’insegna del gusto e della scoperta dei prodotti di qualità del nostro territorio. Il potenziamento del legame tra olio e turismo, e soprattutto il turismo delle giovani generazioni mediante il turismo esperienziale, rappresenta, quindi, un’enorme possibilità di crescita per la nostra Regione.

La proposta di legge è costituita da n. 16 articoli.

La proposta definisce dapprima il termine "oleoturismo" con il quale si intendono tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell’olio, nel cui areale si svolge l’attività, le visite guidate agli oliveti di pertinenza dell’azienda, ai frantoi, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo ed alla produzione dell’olio, della storia e della pratica dell’attività olivicola e della conoscenza e cultura dell’olio; le iniziative di carattere formativo e informativo, culturale e ricreativo svolte nell’ambito dei frantoi e degli oliveti, compresa la raccolta dimostrativa delle olive; le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti.

L’attività oleoturistica può essere esercitata dall’imprenditore agricolo, dai consorzi di tutela dell’olio a denominazione di origine protetta e dalle imprese agroindustriali che svolgono attività di trasformazione e di commercializzazione di prodotti olivicoli. Gli operatori delle attività



Consiglio Regionale della Campania

oleoturistiche sono inseriti nell'elenco regionale istituito congiuntamente presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e l'Assessorato regionale del turismo.

La proposta di legge definisce, inoltre, i requisiti e gli standard minimi di qualità per lo svolgimento delle attività oleoturistica e disciplina l'attività di degustazione dell'olio in abbinamento ad alimenti.

Infine, vengono normati gli aspetti relativi alla promozione dell'oleturismo, nonché la disciplina della vigilanza, le sanzioni e la normativa transitoria correlate alla proposta in argomento.

Relazione Finanziaria

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1- (Finalità e definizioni)

1. La Regione disciplina l'attività oleoturistica al fine di valorizzare le produzioni olivicole del territorio, di qualificare l'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato, di promuovere l'oleoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e favorire lo sviluppo delle aziende olivicole consentendo di ampliare le attività economiche in chiave turistica.
2. Le attività oleoturistiche, nel rispetto della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e del decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Ministro del Turismo del 26 gennaio 2022 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica), vengono disciplinate con la presente Legge regionale.
3. Con il termine "oleoturismo" si intendono tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.
4. Sono considerate attività oleoturistiche, ai fini della presente legge, le seguenti attività svolte nei luoghi di produzione e/o trasformazione:
 - a) le attività formative ed informative rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell'olio, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP), nel cui areale si svolge l'attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate agli oliveti di pertinenza dell'azienda, ai frantoi, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo e alla produzione dell'olio, della storia e della pratica dell'attività olivicola e della conoscenza e cultura dell'olio in genere;
 - b) le iniziative di carattere formativo e informativo, culturale e ricreativa svolta nell'ambito dei frantoi e degli oliveti, dalla raccolta dimostrativa delle olive all'allestimento di sale di degustazione interattive, in una logica qualificata di turismo esperienziale;
 - c) le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, escludendo la somministrazione di preparazioni gastronomiche, non potendo prefigurarsi l'erogazione di un servizio di ristorazione.

Art. 2- (Avvio delle attività di oleoturismo)

1. Possono esercitare l'attività di oleoturismo:
 - a) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile che svolge attività di olivicoltura e produzione di olio extravergine d'oliva;
 - b) i consorzi per la tutela dell'olio a Denominazione di Origine Protetta della regione;
 - c) le imprese agroindustriali che svolgono attività di trasformazione e di commercializzazione di prodotti olivicoli.



Consiglio Regionale della Campania

2. L'attività oleoturistica è esercitata previa presentazione della segnalazione di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) al Comune in cui intendono svolgere l'attività ovvero allo Sportello per le attività produttive e per l'edilizia abitativa (SUAP) competente per territorio.
3. Il modello semplificato della SCIA per l'esercizio dell'attività oleoturistica è approvato con apposito provvedimento regionale.
4. Con cadenza mensile, i Comuni trasmettono alla struttura regionale competente copia delle SCIA acquisite.

Art. 3- (Requisiti per lo svolgimento dell'attività oleoturistica)

1. Per lo svolgimento dell'attività oleoturistica è necessaria la presenza di personale addetto competente e dotato di un'adeguata formazione, con particolare riguardo alle caratteristiche del territorio, che sia ricompreso tra il titolare dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i soci, i dipendenti o i collaboratori esterni che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea ad indirizzo agrario o, comunque, attinenti il settore di riferimento;
 - b) aver svolto per almeno 24 mesi attività in ambito olivicolo nei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività oleoturistica, comprovata da apposita autocertificazione riportante la descrizione dell'attività, i periodi di svolgimento e le aziende presso le quali l'attività è stata svolta;
 - c) attestato di frequenza di un corso di formazione avente a oggetto l'attività oleoturistica organizzato dall'Amministrazione regionale, dalle associazioni di categoria, organismi di formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari a cinquanta ore di formazione teorica/pratica.

Art. 4 - (Formazione e promozione)

1. L'Amministrazione regionale può organizzare autonomamente o in collaborazione con gli enti di formazione in possesso dell'accreditamento regionale, le associazioni di categoria agricole e le associazioni oleoturistiche più rappresentative, i corsi di formazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c). I corsi sono approvati dalla struttura regionale competente in materia di oleoturismo e turismo, secondo le modalità determinate dalla Giunta Regionale.
2. L'Amministrazione regionale, in collaborazione con le associazioni di categoria agricole e le associazioni oleoturistiche più rappresentative, sostiene lo sviluppo dell'oleoturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.

Art. 5 - (Standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività oleoturistica)



Consiglio Regionale della Campania

1. Fermi i requisiti generali, anche di carattere igienicosanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, si prevedono i seguenti requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attività oleoturistiche:
 - a) apertura settimanale o stagionale per un minimo di tre giorni, all'interno dei quali possono essere ricompresi i giorni prefestivi e festivi;
 - b) strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
 - c) cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza oleoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
 - d) sito o pagina web aziendale;
 - e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
 - f) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno due lingue compreso l'italiano;
 - g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito oleicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività oleoturistica;
 - h) ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolta dall'operatore oleoturistico;

Art. 6 (Attività di degustazione e abbinamento di alimenti)

1. L'abbinamento ai prodotti olivicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con alimenti da intendersi quali prodotti agro-alimentari preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo, escludendo la somministrazione di preparazioni gastronomiche, nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della regione.
2. Dall'attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione; è esclusa pertanto la somministrazione di preparazioni gastronomiche.

Art. 7 (Elenco degli operatori dell'attività oleoturistica)

1. È istituito congiuntamente presso l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e l'Assessorato Regionale del Turismo e Beni Culturali, l'elenco regionale degli operatori delle attività oleoturistiche. I soggetti che svolgono le attività oleoturistiche sono inseriti nell'elenco a seguito della presentazione della SCIA secondo le modalità di cui all'art. 2 comma 3 della presente legge.
2. La Giunta regionale, su proposta congiunta dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e dell'Assessore Regionale del Turismo e dei Beni Culturali, con propria deliberazione approva la disciplina e le modalità per inserimento nell'elenco di cui al comma 1.
3. I dati presenti nell'elenco regionale possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8 (Osservatorio Regionale sull'Oleoturismo della Regione Campania)

1. Presso il Consiglio Regionale della Campania è istituito l'Osservatorio Regionale per l'Oleoturismo della Campania composto da:
 - a) l'Assessore Regionale all'Agricoltura o suo delegato
 - b) l'Assessore Regionale al Turismo o suo delegato
 - c) n. 2 rappresentanti designati dal Consiglio Regionale (di cui 1 indicato dalla Commissione Agricoltura e 1 dalla Commissione Turismo)
 - d) 1 rappresentante di Unioncamere Campania
 - e) 1 rappresentante dei Consorzi di Tutela riconosciuti a livello ministeriale
 - f) 1 rappresentante delle principali organizzazioni di categoria dell'Agricoltura
 - g) 1 rappresentante delle principali organizzazioni di categoria del Turismo

L'Osservatorio è formalmente e pienamente attivo se nominati almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Art. 9 (Vigilanza e Controllo)

1. Fatte salve le competenze di altri soggetti indicati nella normativa statale e regionale, in particolare in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro, la vigilanza sull'osservanza della presente legge è esercitata dai Comuni.
2. I Comuni trasmettono alla Regione, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione sull'attività di controllo e vigilanza posta in essere nell'anno precedente.
3. Con successivo regolamento adottato con deliberazione della Giunta Regionale saranno stabilite le modalità di svolgimento dei controlli da effettuare da parte dei Comuni.

Art. 10 (Sanzioni)

1. Chiunque svolge le attività di oleoturismo senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. Il Comune dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo. L'attività di oleoturismo non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui a questo comma nei successivi dodici mesi.
2. Chiunque svolge le attività di oleoturismo senza i requisiti e gli standard minimi di qualità di cui all'articolo 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.
3. L'operatore oleoturistico è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00 per:
 - a) mancato rispetto delle modalità di esercizio dell'attività indicate nella SCIA;
 - b) mancata esposizione al pubblico della SCIA;
 - c) utilizzo di prodotti non conforme a quanto stabilito dall'articolo 6.



Consiglio Regionale della Campania

4. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni a questa legge si applica la specifica per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

Art. 13 (Sospensione e cessazione dell'attività)

1. Nel caso di accertamento di una delle violazioni indicate al comma 2 dell'articolo 10, il Comune sospende l'esercizio dell'attività oleoturistica per un periodo compreso tra i dieci e i trenta giorni.
2. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al comma 2 dell'articolo 10, il Comune dispone la cessazione dell'attività.
3. I provvedimenti di sospensione e di cessazione sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).
4. I provvedimenti di sospensione e cessazione sono comunicati altresì alla struttura organizzativa regionale competente.

Art. 14 (Disposizioni transitorie)

1. Le aziende già in attività non sono tenute a presentare una nuova SCIA ai sensi dell'articolo 2 e si adeguano alle disposizioni di questa legge entro dodici mesi dalla entrata in vigore della stessa.

Art. 15 (Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 16 (Norma finale)

1. Per quanto non previsto da questa legge si applicano le disposizioni dei commi 513 e 514 dell'articolo 1 della legge 160/2019 e del decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Ministro del Turismo del 26 gennaio 2022.